



# Ministero della cultura

IL SEGRETARIO GENERALE

## **Bando per la preselezione dei siti italiani da candidarsi al Marchio del patrimonio europeo nell'ambito della selezione 2023**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)*”;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123;

**VISTO** il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

**VISTO** il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”, così come modificato dal decreto ministeriale 15 ottobre 2021;



# Ministero della cultura

## SEGRETARIATO GENERALE

**VISTO** il decreto ministeriale 16 aprile 2021, recante “Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023”;

**VISTO** il decreto ministeriale 21 gennaio 2022, di emanazione dell’“Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2022 e per il triennio 2022-2024”;

**VISTA** la Decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011, che istituisce un’azione dell’Unione europea per il Marchio del patrimonio europeo, con l’obiettivo di favorire una migliore conoscenza e consapevolezza, soprattutto fra i giovani, del patrimonio comune, seppure diverso, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza all’Unione e il dialogo interculturale;

**RITENUTO** necessario di procedere con l’organizzazione della preselezione dei siti italiani da candidarsi al Marchio del patrimonio europeo secondo i principi ispiratori della valorizzazione dei beni culturali a iniziativa pubblica, ovvero i principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione;

## DECRETA

### Art. 1

#### *(Marchio del patrimonio europeo)*

1. Il Marchio del patrimonio europeo è un’azione dell’Unione europea (UE), che consiste nell’assegnazione di un riconoscimento a quei siti del patrimonio culturale europeo, che abbiano un particolare valore simbolico e rivestano un ruolo importante nella storia e nella cultura d’Europa e/o nella costruzione dell’Unione europea.

2. L’azione “Marchio del patrimonio europeo” è stata istituita dalla Decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011, che definisce gli obiettivi, i siti ammissibili, il valore, i criteri di valutazione, la procedura di assegnazione, le procedure di controllo e ritiro del riconoscimento, di rinuncia allo stesso, nonché di valutazione dell’azione medesima.

3. A norma dell’art. 3 della Decisione n. 1194/2011/UE, il Marchio del patrimonio europeo contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- a) il rafforzamento del senso di appartenenza dei cittadini europei all’Unione, in particolare dei giovani, sulla base dei valori comuni e degli elementi della storia e del patrimonio culturale europei nonché della consapevolezza della diversità nazionale e regionale;
- b) la promozione del dialogo interculturale.

4. Al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui al comma 3, l’azione persegue i seguenti obiettivi intermedi:

- a) sottolineare il valore simbolico e migliorare la visibilità dei siti che hanno rivestito un ruolo importante nella storia e nella cultura dell’Europa e/o nella costruzione dell’Unione;
- b) aumentare la consapevolezza dei cittadini europei riguardo alla storia dell’Europa e alla costruzione dell’Unione nonché riguardo al loro patrimonio culturale comune, seppure diverso, soprattutto in relazione ai valori democratici e ai diritti umani alla base del processo di integrazione europea.



## Ministero della cultura

### SEGRETARIATO GENERALE

5. I siti assegnatari del Marchio del patrimonio europeo perseguono i seguenti obiettivi specifici:
- mettere in luce la propria rilevanza europea;
  - sensibilizzare i cittadini europei al patrimonio culturale comune, soprattutto i giovani;
  - favorire la condivisione di esperienze e lo scambio di buone pratiche attraverso l'Unione;
  - estendere e/o migliorare l'accesso per tutti, soprattutto i giovani;
  - promuovere il dialogo interculturale, soprattutto fra i giovani, attraverso l'educazione artistica, culturale e storica;
  - favorire le sinergie fra il patrimonio culturale, da un lato, e il settore della creazione e della creatività contemporanea, dall'altro;
  - contribuire all'attrattiva e allo sviluppo economico e sostenibile delle regioni, in particolare attraverso il turismo culturale.
6. A norma dell'art. 2 della Decisione n. 1194/2011/UE, il Marchio del patrimonio europeo può essere riconosciuto a:
- i siti, quali monumenti, siti naturali, subacquei, archeologici, industriali o urbani, paesaggi culturali, luoghi della memoria, beni culturali e patrimonio immateriale associati a un luogo, compreso il patrimonio contemporaneo (d'ora in poi "siti singoli");
  - i siti transnazionali, ovvero siti situati in diversi Stati membri che convergono su un tema specifico per presentare una candidatura comune, o siti la cui posizione geografica comprende il territorio di almeno due Stati membri;
  - i siti tematici nazionali, ovvero diversi siti, ubicati nello stesso Stato membro, che convergono su un tema specifico al fine di presentare una candidatura comune.
7. A norma degli artt. 10 e 11 della Decisione n. 1194/2011/UE, la procedura di assegnazione del Marchio del patrimonio europeo si articola in due fasi: una preselezione dei siti a livello nazionale e una selezione dei siti a livello europeo.
8. La preselezione dei siti a livello nazionale è in capo agli Stati membri.
9. Ciascuno Stato membro può preselezionare fino a un massimo di due siti ogni due anni.
10. Ciascuno Stato membro partecipante stabilisce le proprie procedure e il calendario per la preselezione conformemente al principio di sussidiarietà, adoperandosi per disposizioni amministrative che siano il più possibile semplici e flessibili. Esso trasmette i moduli di candidatura dei siti preselezionati alla Commissione europea entro il 1° marzo dell'anno in cui ha luogo la procedura di selezione, conformemente al calendario in allegato alla Decisione n. 1194/2011/UE.
11. La Commissione europea pubblica l'elenco completo dei siti preselezionati e ne informa tempestivamente il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni, affinché le predette Istituzioni, gli Stati membri o qualsiasi altro soggetto possano presentare alla Commissione europea eventuali osservazioni rilevanti al fine della selezione dei siti.
12. La selezione dei siti a livello europeo è in capo alla Commissione europea, che si avvale di un *panel* di tredici esperti indipendenti (d'ora in poi "*panel* europeo"), di cui all'art. 8 della Decisione n. 1194/2011/UE.
13. Il *panel* europeo valuta le candidature dei siti preselezionati e sceglie al massimo un sito per ciascuno Stato membro. Se necessario, possono essere richieste ulteriori informazioni e possono essere organizzati sopralluoghi dei siti.
14. La selezione avviene in base ai criteri di valutazione, di cui all'art. 7, e sulla base dei moduli di candidatura, di cui all'art. 4. Il *panel* europeo tiene inoltre debitamente conto delle osservazioni di



## Ministero della cultura

### SECRETARIATO GENERALE

cui al comma 11.

15. Il *panel* europeo redige una relazione relativa ai siti preselezionati e la trasmette alla Commissione europea entro la fine dell'anno in cui ha luogo la selezione. Tale relazione comprende una raccomandazione per l'assegnazione del Marchio del patrimonio europeo, e fornisce delle motivazioni a corredo delle conclusioni, sia con riferimento ai siti che sono stati selezionati, sia con riferimento a quelli che non lo sono stati. La Commissione europea trasmette tempestivamente tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni per informazione.

16. I siti candidati che non sono selezionati possono presentare negli anni seguenti nuove candidature per la preselezione a livello nazionale.

17. La Commissione europea designa i siti ai quali assegnare il Marchio del patrimonio europeo, tenendo debitamente conto delle raccomandazioni del *panel* europeo. Essa informa della designazione il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni.

18. Il Marchio del patrimonio europeo viene assegnato in modo permanente ai siti, purché questi in fase del controllo periodico, di cui all'art. 15 della Decisione n. 1194/2011/UE, dimostrino di proseguire l'azione, continuando a rispettarne i criteri nonché il progetto e il piano di lavoro presentati al momento della candidatura, fatti salvi il ritiro del riconoscimento o la rinuncia allo stesso, di cui all'art. 16 della Decisione n. 1194/2011/UE.

### **Art. 2**

#### *(Procedura di preselezione)*

1. In riferimento a quanto indicato al comma 6 dell'art. 1, ai sensi della normativa italiana, recata dal *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, d'ora in poi *Codice*), sono ammissibili alla preselezione e alla successiva selezione:

- a) i beni culturali di cui all'art. 10 del *Codice*, purché associati a un luogo nel caso dei beni culturali mobili, e le cose ivi menzionate a prescindere dalla dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'art. 13 del *Codice*, purché associate a un luogo nel caso delle cose mobili;
- b) le cose di cui all'art. 11 del *Codice*, purché associate a un luogo nel caso delle cose mobili;
- c) i luoghi e gli istituti della cultura di cui all'art. 101 del *Codice*;
- d) i beni paesaggistici di cui all'art. 134 del *Codice*, e gli immobili e le aree di cui all'art. 136 del *Codice* a prescindere dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'art. 140 del *Codice*;
- e) le espressioni di identità culturale collettiva di cui all'art. 7bis del *Codice*, a prescindere dalla loro rappresentazione tramite testimonianze materiali, purché associate a un luogo.

2. La preselezione avviene secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 7, previo raggiungimento della soglia minima di punteggio di cui all'art. 8, comma 8.

3. Le candidature ammissibili ai sensi del presente bando sono valutate da una apposita Commissione ministeriale, di cui all'art. 8.



# *Ministero della cultura*

## SEGRETARIATO GENERALE

### **Art. 3**

*(Soggetti proponenti e soggetti gestori)*

1. Possono proporre candidature dei siti alla preselezione i soggetti proprietari o i legali rappresentanti degli enti o delle istituzioni di appartenenza degli stessi.
2. Al fine dell'implementazione dei progetti di candidatura, i soggetti proponenti possono avvalersi di soggetti gestori, individuati nel rispetto delle disposizioni vigenti.
3. Con specifico riferimento ai siti di appartenenza pubblica, i soggetti gestori possono essere individuati a norma dell'art. 115 del *Codice*, ivi inclusi i soggetti giuridici appositamente costituiti dallo Stato, per il tramite del Ministero della cultura e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, dalle regioni e dagli altri enti pubblici territoriali, di cui all'art. 112, comma 5, del *Codice*.

### **Art. 4**

*(Moduli di candidatura)*

1. A norma dell'art. 9 della Decisione n. 1194/2011/UE, la Commissione europea predispone dei moduli di candidatura da utilizzarsi per tutti i siti candidati.
2. Per ciascun sito candidato (sito singolo, sito transnazionale, sito tematico nazionale), il soggetto proponente compila e trasmette i moduli di candidatura relativi, in lingua italiana e inglese, con identico contenuto, secondo le linee guida di cui all'Allegato 1 e utilizzando:
  - per i siti singoli, i moduli di candidatura di cui agli Allegati 2a (italiano) e 2b (inglese);
  - per i siti transnazionali, i moduli di candidatura di cui agli Allegati 3a (italiano) e 3b (inglese);
  - per i siti tematici nazionali, i moduli di candidatura di cui agli Allegati 4a (italiano) e 4b (inglese).
3. **Le candidature devono essere presentate entro il 2 novembre 2022**, pena l'esclusione dal procedimento, esclusivamente in modalità telematica, inviando al Segretariato generale, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC [europeanlabel@mailcert.beniculturali.it](mailto:europeanlabel@mailcert.beniculturali.it), i moduli di candidatura in lingua italiana e inglese di cui al comma 2.

### **Art. 5**

*(Siti transnazionali)*

1. Per l'ammissione alla preselezione a livello nazionale dei siti transnazionali, in accordo con quanto previsto dall'art. 12 della Decisione n. 1194/2011/UE per la selezione a livello europeo, sono richiesti:
  - a) il pieno rispetto dei criteri da parte di ciascun sito partecipante;
  - b) la designazione di uno dei siti partecipanti come coordinatore (d'ora in poi "sito coordinatore"), incaricato di essere l'unico punto di contatto per la Commissione ministeriale, di cui all'art. 8, e per la Commissione europea;
  - c) la presentazione della candidatura sotto un nome comune;
  - d) se del caso, la dimostrazione dell'esistenza di un chiaro legame tematico.



## *Ministero della cultura*

### SECRETARIATO GENERALE

2. Le candidature per i siti transnazionali seguono la stessa procedura degli altri siti. Dopo consultazione tra i siti partecipanti (d'ora in poi "sottositi"), con il coinvolgimento delle competenti autorità nazionali, ciascun sottosito compila la parte specifica ("parte II") del modulo di candidatura relativo, e la trasmette al sito coordinatore, che collaziona le parti specifiche dei sottositi in un unico modulo di candidatura. I siti transnazionali sono preselezionati dallo Stato membro del sito coordinatore nei limiti del numero massimo di siti di cui all'art. 1, comma 9, e sono proposti a nome di tutti gli Stati membri interessati dopo che questi hanno espresso parere favorevole.
3. Quando un sito transnazionale è selezionato, il Marchio del patrimonio europeo è assegnato al sito transnazionale nell'insieme e sotto il nome comune.

#### **Art. 6**

##### *(Siti tematici nazionali)*

1. Per l'ammissione alla preselezione a livello nazionale dei siti tematici nazionali, in accordo con quanto previsto dall'art. 13 della Decisione n. 1194/2011/UE, sono richiesti:
  - a) la dimostrazione del valore aggiunto europeo di una candidatura comune rispetto a candidature individuali;
  - b) la dimostrazione di un chiaro legame tematico;
  - c) il pieno rispetto dei criteri da parte di ciascun sito partecipante;
  - d) la designazione di uno dei siti partecipanti come coordinatore (d'ora in poi "sito coordinatore"), incaricato di essere l'unico punto di contatto per la Commissione ministeriale, di cui all'art. 8, e per la Commissione europea;
  - e) la presentazione della candidatura sotto un nome comune.
2. Le candidature per i siti tematici nazionali seguono la stessa procedura applicabile agli altri siti. Ciascun sito partecipante (d'ora in poi "sottosito") compila la parte specifica ("parte II") del modulo di candidatura relativo, e la trasmette al sito coordinatore, che collaziona le parti specifiche dei sottositi in un unico modulo di candidatura. I siti tematici nazionali sono preselezionati dallo Stato membro interessato nei limiti del numero dei siti di cui all'art. 1, comma 9.
3. Qualora un sito tematico nazionale sia selezionato, il Marchio del patrimonio europeo è assegnato al sito tematico nazionale nel suo insieme e sotto il nome comune.

#### **Art. 7**

##### *(Criteri di valutazione)*

1. La preselezione dei siti italiani da candidarsi al Marchio del patrimonio europeo avviene secondo i criteri di valutazione individuati per la selezione a livello europeo, di cui all'art. 7 della Decisione n. 1194/2011/UE.
2. I siti candidati al Marchio del patrimonio europeo devono avere un valore europeo simbolico e devono rivestire un ruolo importante nella storia e nella cultura d'Europa e/o nella costruzione dell'Unione europea. Essi devono dimostrare pertanto di possedere una o più delle seguenti caratteristiche:



## *Ministero della cultura*

### SECRETARIATO GENERALE

- a) carattere transfrontaliero o paneuropeo, da intendersi come la capacità di esercitare la loro influenza e la loro attrattiva, passata e presente, oltre le frontiere nazionali di uno Stato membro;
  - b) collocazione e ruolo nella storia e nell'integrazione europee, nonché legame con eventi, personalità o movimenti chiave europei;
  - c) collocazione e ruolo nello sviluppo e nella promozione dei valori comuni alla base dell'integrazione europea.
3. I siti candidati al Marchio del patrimonio europeo devono presentare un progetto, la cui realizzazione inizi al più tardi entro la fine dell'anno di designazione, e che includa tutti gli elementi seguenti:
- a) sensibilizzare i cittadini alla rilevanza europea del sito, soprattutto tramite adeguate attività di comunicazione, segnaletica e formazione del personale;
  - b) organizzare attività didattiche, in particolare rivolte ai giovani, per aumentare la consapevolezza della storia comune dell'Europa e del suo patrimonio comune, seppure diverso, e rafforzare il senso di appartenenza ad uno spazio comune;
  - c) promuovere il multilinguismo e facilitare l'accesso ai siti utilizzando varie lingue dell'Unione europea;
  - d) partecipare alle attività di messa in rete dei siti che hanno ricevuto il Marchio del patrimonio europeo al fine di scambiare esperienze e avviare progetti comuni;
  - e) migliorare la visibilità e l'attrattiva del sito su scala europea, anche utilizzando le possibilità offerte dalle nuove tecnologie nonché dai mezzi digitali e interattivi, e cercando sinergie con altre iniziative europee;
  - f) contemplare l'organizzazione di attività artistiche e culturali che promuovano la mobilità dei professionisti della cultura, degli artisti e delle collezioni europei, che stimolino il dialogo interculturale e incoraggino i collegamenti fra il patrimonio e la creazione e la creatività contemporanee, ogni qualvolta la specifica natura del sito lo permetta.
4. I siti da candidarsi al Marchio del patrimonio europeo devono presentare un progetto che includa, inoltre, tutti gli elementi seguenti:
- a) garantire una buona gestione del sito, con definizione di obiettivi e indicatori;
  - b) garantire che il sito venga preservato e tramandato alle generazioni future, conformemente alle misure di tutela pertinenti;
  - c) provvedere alla qualità degli strumenti di accoglienza, quali la presentazione storica, le informazioni ai visitatori e la segnaletica;
  - d) garantire l'accesso al sito per il più ampio pubblico possibile, anche mediante adeguamenti del sito o azioni di formazione del personale;
  - e) riservare un'attenzione particolare al pubblico giovane, in particolare concedendogli accessi al sito in condizioni privilegiate;
  - f) promuovere il sito come destinazione turistica sostenibile;
  - g) sviluppare una strategia di comunicazione coerente e completa che metta in luce la rilevanza europea del sito;
  - h) garantire che la gestione del sito sia il più possibile rispettosa dell'ambiente.
5. Riguardo ai criteri di cui ai commi 3 e 4, ciascun sito è valutato in modo proporzionato, tenendo conto delle sue caratteristiche.



## *Ministero della cultura*

### SEGRETARIATO GENERALE

#### **Art. 8**

##### *(Commissione ministeriale)*

1. Al fine della preselezione dei due siti italiani da candidarsi al Marchio del patrimonio europeo, il Segretario generale istituisce con suo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'apposita Commissione ministeriale (d'ora in poi la Commissione).
2. La partecipazione alla Commissione non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o emolumenti comunque denominati.
3. La Commissione si riunisce e svolge i suoi lavori in presenza, presso la sede del Segretariato generale, sita in via del Collegio Romano 27, 00186 Roma, nonché a distanza, in modalità telematica simultanea.
4. I membri della Commissione, nei due anni antecedenti all'insediamento della stessa, non devono aver avuto rapporti di collaborazione di alcun genere con i soggetti proponenti le candidature, e non devono trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse e/o incompatibilità rispetto ai soggetti medesimi. In riferimento a ciò, i membri della Commissione ministeriale, in sede di prima riunione, sottoscrivono un'apposita dichiarazione.
5. La Commissione ministeriale è tenuta a produrre atti di resoconto dei suoi lavori; agli atti di resoconto della prima riunione, la Commissione ministeriale allega la dichiarazione di cui al comma 4.
6. La Commissione ministeriale preseleziona fino a un massimo di due siti, come da art. 1, comma 9, secondo i criteri di valutazione, di cui all'art. 7, sulla base dei moduli di candidatura, di cui all'art. 4.
7. La Commissione ministeriale attribuisce a ciascun sito candidato un punteggio in centesimi, così composto:
  - a) rilevanza europea del sito (come da sezione II.A dei moduli di candidatura di cui all'art. 4), valutata in conformità ai criteri di cui all'art. 7, comma 2: 35/100 punti;
  - b) progetto (come da sezione II.B dei moduli di candidatura di cui all'art. 4), valutato in conformità ai criteri di cui all'art. 7, commi 3 e 4: 35/100 punti;
  - c) capacità operativa/piano di lavoro (come da sezione II.C dei moduli di candidatura di cui all'art. 4), da intendersi come la capacità economico-gestionale del soggetto proponente in relazione al sito candidato: 30/100.
8. La Commissione ministeriale redige la graduatoria relativa, dando motivazione della valutazione, e preseleziona i due siti candidati che abbiano ottenuto il punteggio maggiore, previo raggiungimento della soglia minima pari a 70/100.
9. **Entro l'8 febbraio 2023**, la Commissione ministeriale termina la sua attività di valutazione e trasmette l'esito e i relativi atti di resoconto al responsabile del procedimento per il seguito di competenza.

#### **Art. 9**

##### *(Disposizioni finali)*

1. La gestione della procedura di preselezione dei siti italiani, inclusi i siti transnazionali con sito coordinatore italiano, è curata dal Segretariato generale del Ministero della Cultura. Il responsabile del procedimento è individuato nel dott. Davide Latella (e-mail: [eurolabel@beniculturali.it](mailto:eurolabel@beniculturali.it);



*Ministero della cultura*

SECRETARIATO GENERALE

tel.: 06 6723 2387), funzionario amministrativo, in servizio presso il Servizio VI del Segretariato generale.

2. Entro la data del **1° marzo 2023**, il coordinatore nazionale per l'Italia, a seguito dell'approvazione dell'esito della valutazione della Commissione ministeriale da parte del Segretario generale con suo decreto, trasmette i moduli di candidatura, in lingua italiana e inglese per ciascuno dei siti italiani preselezionati, alla Commissione europea, secondo le modalità da questa indicate.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Salvatore Nastasi